



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

**Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e
ammodernamento di unità industriali, attraverso
l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale per promuovere
la competitività del sistema produttivo ed
occupazionale della
VALLE PELIGNA**

PAR FAS Abruzzo 2007-2013

Linea di Azione I.2.1.a

“Sostenere le imprese operanti nei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato, del Sociale, dei Servizi e della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva, anche attraverso corsi di formazione professionale” - Cofinanziamento di programmi di investimento ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/2012 e s.m.i.

PROGETTI RICADENTI ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI COMUNI:

ANVERSA DEGLI ABRUZZI, BUGNARA, CAMPO DI GIOVE, CANSANO, COCULLO, CORFINIO, INTRODACQUA, PACENTRO, PETTORANO SUL GIZIO, PRATOLA PELIGNA, PREZZA, RAIANO, ROCCACASALE, SCANNO, SULMONA, VILLALAGO, VITTORITO.



Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della VALLE PELIGNA (Legge Regione Abruzzo n. 40/2012 e s.m.i.)

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Finalità ed oggetto del Bando.....	7
Art. 4 - Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato.....	8
Art. 5 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento	9
TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI	10
Art. 6 - Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità	10
Art. 7 - Beneficiari.....	11
Art. 8 - Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale	12
Art. 9 - Tipologia di aiuti di Stato concedibili.....	12
Art. 10 - Avvio e conclusione degli investimenti.....	13
Art. 11 - Attività economiche escluse	13
Art. 12 - Procedure istruttorie	13
Art. 13 - Procedura di accesso	14
Art. 14 - Domanda di finanziamento	14
Art. 15 - Proposta Progettuale.....	15
Art. 16 - Sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.....	18
Art. 17 - Variazioni successive alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.....	18
Art. 18 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina	19
Art. 19 - Erogazione delle agevolazioni.....	19
Art. 20 - Monitoraggio, controlli e ispezioni	21
Art. 21 - Tutela della privacy	22
Art. 22 - Informazione e pubblicità.....	23
TITOLO III AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)	24
Art. 23 - Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili.....	24
Art. 24 - Costi ammissibili	24
Art. 25 - Forma e intensità delle agevolazioni	25
Art. 26 - Cumulo delle agevolazioni.....	25
Art. 27 - Revoche	25
TITOLO IV AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI E AIUTI ALLE PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA (ARTT. 17 - 18 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)	28
Art. 28 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili	28
Art. 29 - Costi ammissibili	28



Art. 30 - Forma e intensità delle agevolazioni	29
Art. 31 - Cumulo delle agevolazioni.....	29
Art. 32 – Revoche.....	29
TITOLO V AIUTI A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 25 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)	32
Art. 33 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili	32
Art. 34 - Spese ammissibili e costi agevolabili	32
Art. 35 - Forma ed intensità delle agevolazioni	32
Art. 36 - Cumulo delle agevolazioni.....	33
Art. 37 - Revoche	33
TITOLO VI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTRO RENDIMENTO, AIUTI AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ARTT. 38, 40 E 41 REGOLAMENTO (UE) 651/2014).....	36
Art. 38 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili	36
Art. 39 - Costi ammissibili	36
Art. 40 - Forma ed intensità delle agevolazioni	38
Art. 41 - Cumulo delle agevolazioni.....	39
Art. 42 - Revoche	39
Art. 43 - Disposizioni finali.....	41
Art. 44 - Foro Competente.....	41
ALLEGATI AL BANDO:.....	41
<i>Allegato n. 1 – Domanda di finanziamento</i>	<i>41</i>
<i>Allegato n. 2 – Proposta Progettuale del Contratto di Sviluppo Locale</i>	<i>41</i>
<i>Allegato n. 3 – Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codici ATECO.....</i>	<i>41</i>
<i>Allegato n. 4 – Schema di Contratto di Sviluppo Locale.....</i>	<i>41</i>



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici

1. Le operazioni finanziate in relazione al presente Bando devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme europee e nazionali di riferimento:

- Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione Europea con decisione del 16 settembre 2014;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 198 del 27.06.2014)
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 4390 del 27 giugno 2008 – Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e di altri soggetti diversi dal MISE dell'Art. 9 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155);
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012 pubblicata sul BURA in data 17 agosto 2012 e s.m.i.;
- D.P.C.M. del 16 aprile 2009, n. 3 – Area del "Cratere"
- D.P.C.M. del 17 luglio 2009, n. 11 - Area del "Cratere"
- Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (approvato dal CIPE con delibera del 22.12.2006, 174 e dalla CE con decisione del 13.07.2007);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- Delibera CIPE del 21.12.2007, n. 166.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
- Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n.1
- Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1
- D.L. n. 112 del 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. n. 78 del 31.05.2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica – convertita con Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- Delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 (GURI n. 47 del 25.02.2012) di approvazione del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 "Programma attuativo regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate";



- Decreto del ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e con il ministro per la Semplificazione Normativa e con il ministro del Turismo del 24 settembre 2010;
- Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011;
- D.G.R. Abruzzo n. 458 del 4 luglio 2011 recante ad oggetto "Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013: presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento"
- D.G.R. Abruzzo n. 500 del 3 agosto 2012 di rimodulazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 in ottemperanza alle Deliberazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011;
- D.G.R. Abruzzo n. 612 del 24 settembre 2012 recante ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2012 per l'iscrizione di risorse relative al PAR FAS 2007-2013. Approvazione Piano finanziario PAR FAS 2007-2013. Nuove assegnazioni, variazione n. 10;
- D.G.R. Abruzzo n. 287 del 22 aprile 2014 recante ad oggetto "Programma del Fondo Sviluppo e Coesione – Linea di Azione I.2.4.a – definizione ed attuazione di un programma di sviluppo della Valle Peligna. Presa d'atto della proposta progettuale definitiva del Partenariato locale Valle Peligna."
- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante "Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- D.G.R. Abruzzo n. 883 del 17 dicembre 2012 recante ad oggetto "Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 – Applicabilità ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.";
- manuali operativi approvati dalla Giunta regionale Abruzzo n. 703/2012 (Manuale della certificazione), n. 710/2012 (Manuale organismo della Programmazione) e 679/2012 (Manuale di monitoraggio);
- D.G.R. Abruzzo n. 470 del 24.06.2013 "Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione V. 3.1.b - Definizione SAD: DGR n. 736 e DGR n. 737 del 12.11.2012 - Approvazione schemi di convenzione";
- D.G.R. Abruzzo n. 208 del 24.03.2014 "Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V.3.1.b. - Integrazione DGR 470/2013 - Approvazione integrazione schemi di convenzione".
- L.R. n. 40/2012 e s.m.i
- D. lgs n. 152/2006 e s.m.i

Art. 2 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel regolamento (UE) 651/2014, ai fini del presente Bando valgono le definizioni di seguito riportate:
 - a) **Programma di sviluppo produttivo:** un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
 - b) **Progetto di Investimento:** una componente del Programma di Sviluppo, viene avviato e attuato successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento dei soggetti richiedenti.



- c) **Domanda di finanziamento:** può essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.T. E' redatta a cura del soggetto richiedente secondo il modello posto in allegato al seguente Bando (allegato n.1), contiene gli elementi di cui all'art. 6 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 651/2014. Ai fini della concessione del finanziamento, per l'ammissibilità della spesa e per il rispetto dell'effetto di incentivazione, i lavori possono essere riconosciuti solo se avviati successivamente alla presentazione della "domanda di finanziamento" tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 del presente Bando.
- d) **Proposta Progettuale:** può essere presentata, secondo il modello (allegato n.2), solo dai soggetti richiedenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissibilità della domanda di finanziamento.
- e) **Contratto di Sviluppo Locale:** Il Contratto di Sviluppo Locale, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nella Proposta Progettuale.
- f) **Soggetto Beneficiario:** I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (poli d'innovazione, reti d'impresa, ecc.) promuovono l'iniziativa e ottengono la concessione dell'aiuto.
- g) **Soggetto Richiedente:** Il Soggetto richiedente è colui che in proprio o per conto degli altri soggetti aderenti assume la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale ed è l'unico che intrattiene la stessa i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall'eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.
- h) **Unità Produttiva:** Si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
- i) **Impresa in difficoltà:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;



-
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; (art. 2 paragrafo 1 p.to 18 del Reg. (UE) 651/2014)
- k) Avvio dei lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2 paragrafo 1 p.to 23 del Reg. (UE) 651/2014)
- l) ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare per la convalida di tecnologie generiche.
- m) sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Art. 3 - Finalità ed oggetto del Bando

1. Il presente bando disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di finanziamenti diretti a favorire le “iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali”, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale finalizzati a promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della VALLE PELIGNA, in attuazione del programma PAR FSC 2007-2013, e mediante progetti da realizzare esclusivamente nei seguenti Comuni: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago, Vittorito.
2. Le limitazioni territoriali di cui al comma 1 non valgono per le iniziative relative ai progetti di “ricerca industriale e sviluppo sperimentale” di cui al Titolo V del presente Bando.



Art. 4 - Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Bando assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 "Aiuti a finalità regionale" articoli 13 e 14, Sezione 2 "Aiuti alle PMI" articoli 17 e 18, Sezione 4 "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione" articolo 25, Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'Ambiente" articoli 38, 40 e 41 del medesimo Regolamento UE.
2. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando sono inferiori alle macro soglie di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non comportano aiuti per attività connesse all'esportazione verso spaesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordinano la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
4. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non riguardano i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall'articolo 1, nonché quelli indicati negli articoli 13, 14, 17, 18, 25, 38, 40 e 41 del medesimo Regolamento.
5. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali disposti a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
6. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando escludono l'ammissibilità delle "imprese in difficoltà" come definite dal punto 18) paragrafo 1, dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.
7. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non contengono esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
8. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando, assicurano il rispetto delle soglie di notifica previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 considerato peraltro che l'importo massimo di aiuto concedibile per ciascun programma di sviluppo non può superare la somma complessiva di €. 4.000.000,00, fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste per ciascuna tipologia di aiuto concedibile.
9. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando assicurano il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di **"sovvenzione"**.
10. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando presentano l'**Effetto incentivazione** di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto i lavori relativi all'iniziativa possono essere avviati solo successivamente alla presentazione della "domanda di finanziamento" tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Bando.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Bando, ai fini del calcolo delle **intensità degli aiuti concedibili** e della determinazione dei **costi ritenuti ammissibili**, riferiti a ciascuna tipologia d'aiuto, gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile. **Gli aiuti concessi** in più quote **sono attualizzati** al loro valore al momento del provvedimento di concessione.



-
12. Gli aiuti previsti dai regimi previsti dal presente Bando, non sono cumulabili, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento UE n.651/2014, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/2013.
 13. **La struttura regionale competente in materia di sviluppo economico** assicura il rispetto degli obblighi di pubblicazione e di informazione previsti all'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014.
 14. **La struttura regionale competente in materia di sviluppo economico** assicura, in raccordo con il competente Servizio della struttura preposta agli Affari della Presidenza ad assolvere agli obblighi di comunicazione, dei regimi di aiuto di cui al presente Bando, alla Commissione europea, attraverso il sistema **SANI** e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014, nonché agli obblighi di relazione, attraverso il sistema **SARI**, previsti dalla medesima disposizione normativa.

Art. 5 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento

1. Il presente Bando dispone di una dotazione finanziaria iniziale di **euro 6.000.000,00** (sei milioni) a valere sull'assegnazione della Linea di Azione I.2.1.a del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, stabilita a seguito di rimodulazione finanziaria.



TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 6 - Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità

1. Il contratto di sviluppo locale (CSL) ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (Industria, Artigianato, Commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a).

I soggetti richiedenti, pena l'esclusione della domanda di finanziamento di cui al successivo art. 14, devono obbligatoriamente essere società di capitali attive ed aver regolarmente redatto e depositato almeno un bilancio di esercizio.

3. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione Regionale anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

4. I soggetti richiedenti, sin dalla data di presentazione della Domanda di finanziamento di cui all'articolo 14, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare nella Domanda medesima:

- a) di essere regolarmente costituiti in Società di capitali, di essere imprese attive e di aver regolarmente redatto e depositato almeno un bilancio di esercizio;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- d) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- f) che la Società non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- h) che la Società, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- i) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno



- erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
- j) che la Società non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - k) di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - l) di non avere dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6 Reg. 651/2014);
 - m) di non trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014.

5. I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di finanziamento, la Dichiarazione relativa alla clausola Deggendorf, con la precisazione che non si potrà procedere al pagamento dei finanziamenti, se l'impresa beneficiaria ha ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile, con il mercato interno qualora non abbia provveduto a rimborsare l'importo oggetto della decisione di recupero, ovvero, se non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

Art. 7 - Beneficiari

1. Ai fini del presente bando i beneficiari delle agevolazioni, di cui all'art. 2, sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (ATI, Consorzi) promuovono l'iniziativa e ottengono la concessione dell'aiuto. Ogni iniziativa individua tra i beneficiari un soggetto proponente ed eventuali imprese aderenti. Nella Scheda Tecnica, allegata alla Domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti, che decidono di presentare programmi di sviluppo in forma associata, allegano l'atto costitutivo dell'associazione tra imprese, ovvero, in caso di associazione costituenda, sottoscrivono l'impegno ad aggregarsi (ATI, Consorzi), entro e non oltre la presentazione della **Proposta Progettuale**, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente Bando.

Nell'atto costitutivo della aggregazione, da redigere tassativamente prima della presentazione della **Proposta Progettuale**, le **imprese aderenti** devono conferire mandato al **soggetto proponente**:

- ad agire nei confronti dell'Amministrazione Regionale anche per conto delle medesime imprese aderenti;
- ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale;
- ad essere l'unico soggetto legittimato ad intrattenere con l'Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall'eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.

2. I beneficiari delle agevolazioni al momento della prima erogazione del finanziamento concesso devono avere una sede operativa in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del bando e mantenerla per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI, dalla ultimazione del programma di sviluppo stesso; per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non è limitata la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del Reg. (UE) 651/2014.

3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.



Art. 8 - Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale

1. La proposta di Contratto di Sviluppo Locale di cui all'articolo 15 deve avere ad oggetto un programma di sviluppo produttivo, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del presente Bando.
2. I progetti di investimento possono prevedere distintamente gli interventi disciplinati dai Titoli III, IV, VI del presente Bando.
3. I progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, disciplinati al Titolo V del presente Bando, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite del 20% dell'intero Programma di Sviluppo Produttivo, ferme restando le percentuali massime di cui al successivo art. 35, comma 2.
4. L'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare, a pena di esclusione, non può essere inferiore all'importo minimo di **€ 1.000.000,00** (un milione/00).
5. L'importo dell'aiuto concedibile non può superare la somma di **€ 4.000.000,00** (quattro milioni/00) per l'intero Programma di Sviluppo Produttivo, fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste dalle specifiche disposizioni contenute nel Reg (UE) n. 651/2014.
6. In caso di Programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, il proponente assume la responsabilità verso l'Amministrazione Regionale anche ai fini della coerenza tecnica ed economica ed il "Progetto di investimento" del Proponente deve prevedere spese per una percentuale complessiva non inferiore al 50% dell'intero investimento previsto. Il mancato rispetto della predetta soglia percentuale è causa di esclusione dall'ammissione del finanziamento. Il programma di sviluppo deve essere articolato in progetti di investimento per singoli soggetti beneficiari.

Art. 9 - Tipologia di aiuti di Stato concedibili

1. Gli aiuti di Stato concedibili ai sensi del presente Bando sono specificati nei seguenti Titoli:
 - a) **TITOLO III** - Aiuti a finalità regionale agli investimenti (Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 651/2014);
 - b) **TITOLO IV** – Aiuti agli investimenti a favore delle PMI e aiuti alle PMI per servizi di consulenza (Artt. 17 - 18 Regolamento (UE) 651/2014);
 - c) **TITOLO V** – Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (Art. 25 Regolamento (UE) 651/2014);
 - d) **TITOLO VI** – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad altro rendimento e Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (Artt. 38, 40 e 41 Regolamento (UE) 651/2014);
2. Ai fini della quantificazione degli aiuti concedibili i costi ammissibili sono indicati nei Titoli III, IV, V e VI del presente Bando, in relazione agli specifici progetti di investimento.



Art. 10 - Avvio e conclusione degli investimenti

1. I progetti relativi alle iniziative presentate devono essere avviati successivamente alla presentazione della "Domanda di finanziamento" di cui all'articolo 14; a tal fine si fa rinvio alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera k) del presente Bando.
2. Gli investimenti devono essere conclusi (quietanza dell'ultima fattura) entro 18 mesi dalla presentazione della "**Domanda di finanziamento**" di cui all'articolo 14, salvo proroghe di durata complessiva massima non superiore a 6 (sei) mesi; non potrà, in ogni caso, essere superato il termine del 31.12.2016 al fine di permettere la rendicontazione del PAR FSC 2007-2013.

Art. 11 - Attività economiche escluse

1. Ferme restando il rispetto delle disposizioni relative al "campo d'applicazione" di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, **non sono ammesse "iniziative" che riguardano le seguenti attività economiche:**

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla **sezione A** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla **sezione E** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) costruzioni: tutte le attività di cui alla **sezione F** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: tutte le attività di cui alla **sezione G** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla **sezione H** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad esclusione delle attività specificate nell'allegato 3 al presente bando;
- f) tutte le attività di cui alla **sezione I** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 "attività di proiezione cinematografica" e 59.20 "attività di registrazione sonora e di editoria musicale", nonché alle attività di cui alla divisione 60 "attività di programmazione e trasmissione", della **sezione J** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla **sezione K** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla **sezione L** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla **sezione M** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla **sezione N** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l) istruzione: tutte le attività di cui alla **sezione P** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla **sezione S** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Art. 12 - Procedure istruttorie

1. Le funzioni riguardanti la gestione dei contratti di sviluppo locale, ivi comprese quelle relative alla valutazione delle **Domande di finanziamento**, della **Proposta Progettuale**, e la stipula del relativo **Contratto di Sviluppo Locale**, la verifica della corretta esecuzione del contratto ed il monitoraggio dell'agevolazione, sono affidate al Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo;



Per la valutazione delle proposte progettuali il suddetto Servizio si avvale di apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 18.

Art. 13 - Procedura di accesso

1. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della Domanda di finanziamento
 - b) presentazione della Proposta Progettuale;
 - c) valutazione e negoziazione;
 - d) sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.

Art. 14 - Domanda di finanziamento

1. Il soggetto che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Bando deve inviare, in un unico plico, sotto pena di esclusione, la Domanda di Finanziamento, con inclusa relativa Scheda Tecnica (Allegato 1), a:

Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Sviluppo dell'Industria, Via Passolanciano 75, 65124 Pescara.

2. In caso di programmi di sviluppo presentati da imprese in forma associata:
 - a) la Società proponente e le Società aderenti predispongono separate Domande di Finanziamento, secondo le modalità di seguito disciplinate;
 - b) la Società proponente e le Società aderenti sottoscrivono congiuntamente un'unica Scheda Tecnica;
 - c) le Domande di Finanziamento e la Scheda Tecnica devono essere unitamente inviate in un UNICO plico.

3. La Domanda di Finanziamento, completa della Scheda Tecnica, deve essere presentata, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.T., a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura con idonei strumenti atti a escludere manomissioni o accidentali aperture. Il plico deve essere trasmesso, a pena di esclusione, mediante raccomandata postale A/R. o a mezzo di Agenzia postale convenzionata o corriere, con prova di consegna, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione medesima. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. La domanda deve comunque pervenire, sotto pena di esclusione, al protocollo generale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla predetta scadenza. Pertanto saranno escluse le domande di finanziamento pervenute oltre tale ultimo termine, ancorché spedite in tempo utile. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

4. Sul plico deve essere riportata l'indicazione esatta del mittente e, a pena di esclusione, la seguente dicitura **"PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.2.1.a – Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Domanda di Finanziamento – Area Valle Peligna"**.

La Domanda di Finanziamento, completa della Scheda Tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa in originale, dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari, e deve essere redatta, sotto pena di esclusione, secondo l'apposito modello (Allegato 1) incluso al presente Bando e comunque disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo- sezione avvisi. Alla Domanda completa della Scheda Tecnica, sotto pena di esclusione, devono essere allegate, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R., nr. 445/2000, copie fotostatiche di validi documenti di identità dei sottoscrittori.



5. Non sono ammesse alla successiva fase della procedura di ammissione alle agevolazioni le Domande di Finanziamento:

- a) presentate al di fuori dei tempi indicati dal comma 1 del presente articolo;
- b) pervenute oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- c) prive della dicitura sul plico: **“PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.2.1.a – Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Domanda di Finanziamento – Area Valle Peligna”**;
- d) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate dal comma 3 del presente articolo;
- e) che risultino illeggibili o non sottoscritte con firma autografa in originale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo l'apposito modello allegato al presente bando;
- f) prive della Scheda Tecnica contenente gli elementi indicati dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, redatta secondo il modello (Allegato 1) al presente Bando;
- g) recanti Schede Tecniche non sottoscritte con firma autografa in originale dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari o non redatte secondo l'apposito modello allegato al presente bando;
- h) non rispondenti alle disposizioni del presente Bando in relazione alla localizzazione e alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni del presente bando, ai soggetti beneficiari, ovvero se l'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare è inferiore all'importo minimo di cui all'art. 8, comma 4, del presente Bando;
- i) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
- l) presentate da soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 4 del presente Bando.

6. Nel caso di domande presentate da imprese in forma aggregata, la sussistenza di una causa di esclusione nei confronti del Soggetto Proponente comporta l'esclusione dell'intera aggregazione.

7. Fuori dai casi previsti dal comma 5 del presente articolo, la Regione Abruzzo potrà richiedere la produzione, entro il termine perentorio di 10 giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del termine per la produzione della documentazione integrativa, le Domande di Finanziamento sono escluse.

8. La fase procedurale si conclude:

- a) per le Domande di Finanziamento ammissibili con apposita comunicazione di ammissibilità alla successiva fase procedurale;
- b) per le Domande di Finanziamento non ammissibili con apposita comunicazione contenente i motivi che ostano all'accoglimento della istanza, assegnando al soggetto proponente il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. L'ordine di presentazione delle Domande di Finanziamento non rileva ai fini della valutazione del progetto di investimento, ma ha l'unica finalità di determinare i termini di ammissibilità dei titoli di spesa.

Art. 15 - Proposta Progettuale

1. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui all'articolo precedente sono tenuti a redigere e presentare la proposta progettuale.
La Proposta Progettuale deve essere presentata alla **Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Via Passolanciano 75, 65124 Pescara**, sia in formato cartaceo che in copia elettronica, registrata su adeguato supporto informatico (CD, DVD).
2. La proposta progettuale deve essere presentata, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura con idonei strumenti atti a escludere manomissioni o accidentali aperture. Il plico deve essere trasmesso, a pena di esclusione, mediante raccomandata postale A/R. o a



mezzo di Agenzia postale convenzionata o corriere, con prova di consegna, **entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di ammissibilità**. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. **La proposta deve comunque pervenire, sotto pena di esclusione, al protocollo generale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla predetta scadenza. Pertanto saranno escluse le proposte pervenute oltre tale ultimo termine, ancorché spedite in tempo utile.** La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

3. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa domanda di finanziamento è considerata decaduta.
4. La busta dovrà riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura **“PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.2.1.a – Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Proposta progettuale del contratto di sviluppo locale. – AREA Valle Peligna”**.
5. La **Proposta Progettuale**, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente bando e comprensivo dei rispettivi allegati, reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – sezione Avvisi, dovrà essere sottoscritta, sotto pena di esclusione, con firma autografa in originale, dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti aderenti. In caso di presentazione della Proposta Progettuale da parte di più Società in forma aggregata, alla Proposta Progettuale, sotto pena di esclusione, deve essere allegato l'atto costitutivo dell'aggregazione tra imprese, con il quale, in particolare le **imprese aderenti** conferiscono mandato al **soggetto proponente**:
 - a. ad agire nei confronti dell'Amministrazione Regionale anche per conto delle medesime imprese aderenti;
 - b. ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale;
 - c. ad essere l'unico soggetto legittimato ad intrattenere con l'Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall'eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.
6. La Commissione di Valutazione esamina le **Proposte Progettuali** secondo i seguenti parametri valutativi, attribuendo un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100 punti:

a) qualità del soggetto proponente	Max punti 30
b) qualità del programma di sviluppo produttivo	Max punti 60
c) coerenza del programma di sviluppo produttivo con gli strumenti e le azioni di politica industriale della Regione Abruzzo.	Max punti 10
Totale	punti 100

a) qualità del soggetto proponente (Max punti 30)

Criteri di valutazione:

Critero	Punteggio	
<u>INDICI DI REDDITIVITÀ</u>		
- ROE: Tasso di redditività del capitale proprio (utile d'esercizio/Capitale proprio %)	Maggiore del 5%	punti 5
	Compreso tra 0 e 5 %	punti 3
	Negativo	punti 0
- ROS: Tasso di rendimento sulle vendite (Risultato	Maggiore di zero	punti 5



operativo/Ricavi delle vendite %)	Uguale a zero	punti 3
	Negativo	punti 0
<u>FONTI DI FINANZIAMENTO</u>		
- Indice di autonomia finanziaria (Capitale Proprio/Totale dei Finanziamenti %)	Maggiore o uguale al 50%	punti 10
	Compreso tra il 30% e 50%	punti 5
	Minore del 30%	punti 0
<u>INDICI FINANZIARI</u>		
- Indice di autocopertura delle immobilizzazioni (Capitale Proprio/Immobilizzazioni)	Compreso tra a 0,5 e 1	punti 5
	Inferiore a 0,5	punti 0
- Indice delle disponibilità correnti - current test ratio (Attivo Circolante/Debiti a breve)	Compreso tra a 0,5 e 1	punti 5
	Inferiore a 0,5	punti 0

b) qualità del programma di sviluppo produttivo (Max punti 60)

Criteri di valutazione:

Criterio		Punteggio
Adeguatezza del Programma di Sviluppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati	Fattibilità amministrativa e procedurale (cantierabilità del progetto)	Punti da 0 a 5
	Sostenibilità tecnico-territoriale legata agli impatti indotti sull'ambiente dalle azioni di progetto e sostenibilità strategico commerciale, tecnico –produttivo e organizzativo.	Punti da 0 a 5
Sostenibilità economico finanziaria del Programma di Sviluppo	Entità dei mezzi propri apportati dall'impresa.	Punti da 0 a 10
	Capacità dell'impresa di produrre reddito, desumibile dall'ultimo bilancio di esercizio.	Punti da 0 a 5
Insediamento dell'attività in stabili industriali non più utilizzati.		Punti 5
Miglioramento energetico in termini di percentuale di riduzione consumi di energia primaria derivanti da calcoli espressi in TEP	% da 1 a 3	Punti 1
	% da 4 a 15	Punti 5
	% maggiore di 15	Punti 10
Capacità del Programma di Sviluppo produttivo nella stabilizzazione o nell'incremento dell'attuale base occupazionale.		Punti 1 per ogni unità fino a un massimo di punti 20



c) coerenza del programma di sviluppo produttivo con gli strumenti e le azioni di politica industriale della Regione Abruzzo. (Max 10 punti)

Criteri di valutazione:

Criteria	Punteggio	
Adesione del soggetto proponente ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	Si	punti 5
	No	punti 0
Adesione del soggetto proponente ad una Rete d'impresa con maggioranza di soggetti che abbiano sede operativa in Abruzzo	Si	punti 5
	No	punti 0

7. Saranno ammesse dalla Commissione di valutazione alla successiva fase solo le **Proposte Progettuali** che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore ai **50 punti**.
8. La Commissione di Valutazione esamina la Proposta Progettuale sulla base delle indicazioni fornite dal presente Bando e ne dà comunicazione al Servizio competente. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Servizio competente, pena la improcedibilità della domanda.
9. A seguito della valutazione positiva della **Proposta Progettuale** la Commissione di Valutazione svolge la fase di negoziazione durante la quale richiede al proponente ulteriori informazioni di tipo amministrativo e tecnico necessarie ai fini della preparazione del contratto.
10. La fase di negoziazione è avviata a partire dalla Proposta Progettuale collocata in prima posizione in graduatoria e prosegue con le Proposte Progettuali collocate nelle posizioni immediatamente successive, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 5 del presente Bando. Non saranno, pertanto, oggetto di negoziazione le Proposte Progettuali collocate nelle posizioni ulteriori, ancorché valutate con un punteggio pari o superiore a 50 punti.

Art. 16 - Sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale

1. Il Contratto di Sviluppo Locale, con allegato la Proposta Progettuale sarà sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il Soggetto Proponente e gli eventuali Soggetti Aderenti, secondo il format standard di Contratto di Sviluppo Locale allegato al presente bando.
2. Il Contratto di Sviluppo Locale, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nella **Proposta Progettuale**.
3. Tutte le fasi fino alla stipula del Contratto di Sviluppo Locale sono concluse entro il termine di 180 giorni dall'insediamento della Commissione di cui al successivo articolo 18.

Art. 17 - Variazioni successive alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale



1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia al beneficio, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari alla Regione Abruzzo con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la Commissione di Valutazione con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione alla Regione Abruzzo. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico finanziario del programma di sviluppo, la Commissione di valutazione propone la revoca del beneficio, previa audizione degli interessati e ne dà comunicazione alla Regione Abruzzo.
2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel Contratto di Sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti nello stesso programma di sviluppo.

Art. 18 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

1. La Direzione Sviluppo Economico procede, con Determina Direttoriale secondo le vigenti disposizioni in materia, alla nomina di una Commissione di Valutazione preposta all'esame ed alla valutazione delle **Proposte Progettuali**.
2. La Commissione di Valutazione all'esito della valutazione di cui al comma precedente, rimette al Servizio competente una graduatoria di merito che viene approvata dalla Struttura regionale competente e successivamente pubblicata.
3. La Commissione di Valutazione è composta di un numero adeguato di valutatori, tale da poter rispettare i termini previsti per lo svolgimento delle fasi di istruttoria e valutazione, dotati di adeguate e comprovate competenze.
4. La Commissione, per l'esame di progetti particolarmente complessi dal punto di vista tecnico/tecnologico e/o scientifico, potrà avvalersi del supporto di esperti del settore, appositamente individuati, i quali predisporranno un proprio parere che costituirà parte integrante della valutazione della stessa Commissione.

Art. 19 - Erogazione delle agevolazioni

1. Il Contratto di Sviluppo Locale deve riportare anche le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, previste dal presente bando.
2. Le agevolazioni vengono erogate dal Servizio Sviluppo dell'industria della Direzione Sviluppo Economico, a fronte di apposita richiesta del beneficiario, per stati avanzamento lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa, che devono essere dimostrate attraverso fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati. Nel caso in cui i soggetti proponenti intendano chiedere la quota di contributo in base a stati di avanzamento, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 20 % delle spese ammissibili, e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013. Gli stati di avanzamento non possono superare l'80% del totale della spesa ammissibile. Il contributo viene erogato in misura proporzionale a seguito della verifica e dell'effettività delle spese rendicontate ammissibili.
3. Il Servizio Sviluppo dell'Industria dispone le verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.



4. Il saldo del contributo, alla scadenza del Programma di sviluppo Produttivo nel termine di cui al precedente art. 10 è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa della Proposta Progettuale, da produrre, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 10, comma 2.

5. Il Servizio Sviluppo dell'Industria, acquisita la relazione di ultimazione dei lavori e la documentazione a saldo da parte del beneficiario, effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie, attraverso la Commissione di valutazione che redige apposito verbale sulla realizzazione del programma, eroga l'ultima quota del contributo, tenendo conto di eventuali rideterminazioni.

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le fatture devono risultare pagate e quietanzate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

7. Al fine di rispettare il principio della tracciabilità, i pagamenti relativi alle fatture dei progetti finanziati con il presente bando possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale), ricevuta bancaria emessi dal beneficiario.

8. La documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento bancario prescelto deve essere allegata alla documentazione di rendicontazione, con l'indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce.

9. L'erogazione delle agevolazioni sarà effettuata dal Servizio Sviluppo dell'Industria, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) relativo alla regolarità contabile del soggetto beneficiario con gli Enti assicurativi e previdenziali e previo adempimento degli obblighi relativi ai controlli antimafia.

10. Ad ogni richiesta di erogazione deve essere allegato:

- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (art. 85 D.Lgs 159/2011 integrato dal D. Lgs 218/2012) ed inerente ai loro familiari conviventi e chiunque conviva con la persona sottoposta ad accertamento (su richiesta del Servizio se certificazione antimafia precedentemente acquisita risulta scaduta) ;
- c) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
- d) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, **ordinato per singola categoria di spesa ammissibile**, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- e) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto;
- f) copie autentiche (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub d), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- g) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- h) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- i) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;



-
- l) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in “conto fornitura”;
- m) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale delle imprese beneficiarie, mediante la quale si attestano, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni:
- che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 - che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 - che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 - che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 - di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 - che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- n) per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale delle imprese beneficiarie, mediante la quale si attestano, con riferimento alle spese rendicontate le seguenti condizioni:
- che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attività svolte presso le strutture della società;
 - che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
 - che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e di pari opportunità tra uomini e donne;
- o) dichiarazione redatta dal rappresentante legale della società, con documentazione fotografica allegata, di apposizione sull'opera realizzata di apposita targa in cui sia evidenziato che l'opera è stata realizzata con il contributo della Regione Abruzzo a valere sui Fondi FAS 2007/2013,
- 10.** Gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione Abruzzo per almeno cinque anni, successivi alla data di ultimazione del progetto.
- 11.** Su ciascun titolo di spesa presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la dicitura: “Contratto di Sviluppo Locale, Area Valle Peligna – L.R. Abruzzo n. 40/2012 e s.m.i. - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda, ...) erogazione”.
- 12.** I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva sul territorio della regione Abruzzo, interessata dal programma di sviluppo.
- 13.** Il contributo relativo alle spese realizzate con il sistema della locazione finanziaria viene erogato all'impresa beneficiaria nell'arco di durata del Programma di Sviluppo in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate.



1. La Regione Abruzzo in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, anche con accesso presso l'unità produttiva interessata, nei confronti delle Imprese Beneficiarie al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.

1. Inoltre, le Imprese Beneficiarie si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo presso le unità produttive interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.

2. Ai fini del monitoraggio del progetto/i di investimento agevolato, le Imprese Beneficiarie, tenuto conto delle risorse utilizzate ai fini delle agevolazioni derivanti dal Programma PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013, si impegnano a trasmettere alla REGIONE ABRUZZO i dati, le informazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento, da parte della Regione medesima, delle attività inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione ed ai controlli di primo livello, secondo quanto sancito dai manuali operativi approvati dalla Giunta regionale Abruzzo n. 703/2012 (Manuale della certificazione), n. 710/2012 (Manuale organismo della Programmazione) e 679/2012 (Manuale di monitoraggio).

3. Il beneficiario è tenuto a provvedere, ai sensi di quanto sopra specificato e della D.G.R. n. 470/2013 integrata dalla D.G.R. n. 208/2014, a partire dalla data di stipula del Contratto, alle operazioni per il monitoraggio in conformità con il "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC", approvato con D.G.R. 679/2012.

4. Il mancato o il ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario comporta la sospensione del trasferimento del contributo dovuto.

5. Il monitoraggio dei progetti viene svolto attraverso l'utilizzo informatico del Sistema Gestione Progetti (SGP). Pertanto, il beneficiario tramite il Responsabile del progetto, individuato dallo stesso, è responsabile dell'inserimento dei dati relativi al progetto con cadenza bimestrale.

6. La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli in loco conformemente al Regolamento PAR FSC 2007-2013.

Art. 21 - Tutela della privacy

1. Il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento in ossequio alla predetta normativa sarà ispirato ai Principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. I dati personali forniti alla Regione Abruzzo sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti è in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

3. Ai soggetti che candidano una proposta progettuale ai benefici di cui al presente Bando spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

4. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la **Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Sviluppo dell'Industria – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento** e **Responsabile del Procedimento** è il Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo



dell'Industria, ovvero altro funzionario appositamente incaricato ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e della L.R. 1/10/2013, n. 31. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085 7672307 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizio.industria@regione.abruzzo.it; PEC: servizio.industria@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 22 - Informazione e pubblicità

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.2.1.a. Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.
2. La Regione potrà chiedere al beneficiario di fornire alla stessa, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.
3. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.



TITOLO III AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)

Art. 23 - Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili

1. Nel rispetto di quanto previsto dai Titoli I e II del presente Bando, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere concessi a grandi imprese, piccole e medie imprese che realizzano iniziative relative a progetti d'investimento, purché non riconducibili nell'ambito delle attività economiche escluse di cui all'articolo 11 del presente Bando.
2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti per le grandi imprese possono essere concessi esclusivamente per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.
3. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate nelle aree del territorio regionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo, 3 lettera c) del TFUE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2014 – 2020.
4. I finanziamenti per le iniziative di cui al presente Titolo possono essere concessi, per progetti d'investimento diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:
 - a) realizzazione di nuove attività economica (G.I. e PMI);
 - b) ampliamento di unità produttive esistenti (solo PMI);
 - c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi (solo PMI);
 - d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente (solo PMI).
5. Gli aiuti di cui al presente Titolo III del presente Bando sono concessi nel rispetto in particolare dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 24 - Costi ammissibili

1. Fermi restando i costi ammissibili previsti dall'art. 14 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013.
3. Le spese riguardano:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
 - b) opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo produttivo le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento; ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto;
 - c) infrastrutture specifiche aziendali (la percentuale massima di ammissibilità è del 40%);
 - d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e non di semplice sostituzione di quelli già esistenti. Sono altresì compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto (la percentuale massima di ammissibilità è dell'80%);
 - e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti



e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 15% dell'investimento complessivo ammissibile;

4. I costi ammissibili sono al lordo di ogni onere o imposta ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

Art. 25 - Forma e intensità delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo sono concessi sotto forma di sovvenzione.
2. Le intensità massime dei finanziamenti concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2014–2020:
 - a) Grande Impresa 10%;
 - b) Media impresa 20%;
 - c) Piccola impresa 30%.
3. Le iniziative finanziabili con gli aiuti agli investimenti a finalità regionale devono essere realizzati esclusivamente nei Comuni di cui all'articolo 3 del presente Bando, purché ricompresi nell'elenco di quelli individuati dalla Carta degli aiuti a finalità Regionale 2014 – 2020 con riferimento all'articolo 107. Paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
4. I finanziamenti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione; Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo è stabilito tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUC 14 del 19.01.2008 p. 6) (sito internet Commissione europea: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.)
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI dalla data di ultimazione; per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 26 - Cumulo delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 27 - Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:
 - a) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
 - b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata massima non superiore a 6 mesi, che potranno essere preventivamente concesse dalla Regione Abruzzo sulla base di richiesta motivata;
 - c) una riduzione del progetto degli investimenti, anche derivante da revoche parziali ai sensi del comma successivo, a seguito della quale il residuale programma di sviluppo risulti non più organico e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 75% dell'intervento inizialmente ammesso alle agevolazioni;



- d) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- e) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- f) l'alienazione da parte del Soggetto Proponente dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
- g) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- h) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;
- k) l'omessa trasmissione alla Regione entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di Sviluppo Produttivo, della documentazione finale;
- l) l'omessa preventiva comunicazione di operazioni societarie come previsto dal Contratto di Sviluppo Locale;
- m) il mancato rispetto del divieto di cessione del Contratto di Sviluppo Locale;
- n) la variazione della localizzazione degli interventi agevolati effettuati in difformità dalla disciplina del presente Bando;
- o) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.
- p) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al precedente articolo;
- q) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dalla legge o dal Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni, secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- a) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- b) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- c) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- d) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare



preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma di sviluppo produttivo, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 75%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;

- e) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- f) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.

2. Con il Contratto di Sviluppo Locale sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) .



TITOLO IV AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI E AIUTI ALLE PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA (ARTT. 17 - 18 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)

Art. 28 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

1. Nel rispetto di quanto previsto dai Titoli I e II, gli aiuti di cui al presente Titolo possono essere concessi a favore di PMI che realizzano iniziative nell'ambito dei Comuni di all'articolo 3 del presente Bando purché non siano riferite alle attività escluse di cui all'art. 11.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al presente Titolo possono essere concessi alle PMI nel rispetto dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014, per progetti d'investimento diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:

- a) per installare un nuovo stabilimento e/o ampliare uno stabilimento esistente;
- b) diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- c) acquisire gli attivi di uno stabilimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - le operazioni avvengono a condizione di mercato.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al presente Titolo possono essere altresì concessi alle PMI per i servizi di consulenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Art. 29 - Costi ammissibili

1. Fermi restando i costi ammissibili previsti dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Le spese di cui al comma 1 devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013.

3. Le spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- b) opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo produttivo le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento; ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto;
- c) infrastrutture specifiche aziendali (la percentuale massima di ammissibilità è del 40%);
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e non di semplice sostituzione di quelli già esistenti. Sono altresì compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto (la percentuale massima di ammissibilità è dell' 80%);
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva



interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 15% dell'investimento complessivo ammissibile;

4. I costi ammissibili, che riguardano esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali, sono al lordo di ogni onere o imposta ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

Gli attivi immateriali soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014.

5. I costi ammissibili previsti per gli aiuti alle PMI per i servizi di consulenza di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni; i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

6. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

Art. 30 - Forma e intensità delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo sono concessi sotto forma di sovvenzione.

2. Le intensità massime dei finanziamenti concedibili per gli investimenti alle PMI in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono:

- a) 20% dei costi ammissibili nel caso di Piccole Imprese ;
- b) 10% dei costi ammissibili nel caso di Medie Imprese;

3. Le iniziative finanziabili con gli aiuti agli investimenti alle PMI devono essere realizzati esclusivamente nei Comuni di cui all'articolo 3 del presente Bando.

4. L'intensità massima del finanziamento concedibile alle PMI per servizi di consulenza è pari al 5% dei costi ammissibili per progetto d'investimento.

5. I finanziamenti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione; il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo è stabilito tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUC 14 del 19.01.2008 p. 6) (sito internet Commissione europea:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno tre anni dalla data di ultimazione; per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 31 - Cumulo delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 32 – Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- r) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
- s) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata massima non superiore a 6 mesi, che potranno essere preventivamente concesse dalla Regione Abruzzo sulla base di richiesta motivata;
- t) una riduzione del progetto degli investimenti, anche derivante da revoche parziali ai sensi del comma successivo, a seguito della quale il residuo programma di sviluppo risulti non più organico e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 75% dell'intervento inizialmente ammesso alle agevolazioni;



- u) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;;
- v) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- w) l'alienazione da parte del Soggetto Proponente dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
- x) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- y) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- z) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- aa) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;
- bb) l'omessa trasmissione alla Regione entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di Sviluppo Produttivo, della documentazione finale;
- cc) l'omessa preventiva comunicazione di operazioni societarie come previsto dal Contratto di Sviluppo Locale;
- dd) il mancato rispetto del divieto di cessione del Contratto di Sviluppo Locale;
- ee) la variazione della localizzazione degli interventi agevolati effettuati in difformità dalla disciplina del presente Bando;
- ff) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.
- gg) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al precedente articolo;
- hh) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dalla legge o dal Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni, secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- g) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- h) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- i) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- j) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare



preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma di sviluppo produttivo, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 75%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;

- k) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- l) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.

2. Con il Contratto di Sviluppo Locale sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) .



TITOLO V AIUTI A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 25 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)

Art. 33 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a grandi, piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 11.
2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
3. Ai fini del presente bando per le definizioni di "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" si fa rinvio alle definizioni di cui all'articolo 2 lettere l) e m).
4. Gli aiuti di cui al Titolo IV del presente Bando sono concessi ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) N. 651/2014

Art. 34 - Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili i costi di seguito indicati.
2. **I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:**
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Art. 35 - Forma ed intensità delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente titolo sono concessi sotto forma di sovvenzioni.
2. L'intensità di aiuto per ciascuna impresa beneficiaria non può superare il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale
1. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino ad una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come di seguito indicato:



- di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

2. I finanziamenti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione; Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo è stabilito tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUC 14 del 19.01.2008 p. 6) (sito internet Commissione europea: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

Art. 36 - Cumulo delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 37 - Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- ii) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
- jj) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata massima non superiore a 6 mesi, che potranno essere preventivamente concesse dalla Regione Abruzzo sulla base di richiesta motivata;
- kk) una riduzione del progetto degli investimenti, anche derivante da revoche parziali ai sensi del comma successivo, a seguito della quale il residuale programma di sviluppo risulti non più organico e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 75% dell'intervento inizialmente ammesso alle agevolazioni;
- ll) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;;
- mm) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- nn) l'alienazione da parte del Soggetto Proponente dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
- oo) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;



- pp) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- qq) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- rr) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;
- ss) l'omessa trasmissione alla Regione entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di Sviluppo Produttivo, della documentazione finale;
- tt) l'omessa preventiva comunicazione di operazioni societarie come previsto dal Contratto di Sviluppo Locale;
- uu) il mancato rispetto del divieto di cessione del Contratto di Sviluppo Locale;
- vv) la variazione della localizzazione degli interventi agevolati effettuati in difformità dalla disciplina del presente Bando;
- ww) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.
- xx) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al precedente articolo;
- yy) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dalla legge o dal Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni, secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- m) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- n) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- o) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- p) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma di sviluppo produttivo, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 75%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;
- q) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- r) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.



2. Con il Contratto di Sviluppo Locale sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) .



TITOLO VI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTRO RENDIMENTO, AIUTI AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ARTT. 38, 40 E 41 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)

Art. 38 - Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a grandi, piccole e medie imprese per le iniziative riguardanti:
 - a) **Investimenti a favore di misure di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) 651/2014**, che non riguardino le attività economiche escluse di cui all'articolo 11. Gli aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica possono essere concessi alle imprese per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica; non possono essere concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate anche se non sono ancora entrate in vigore.
 - b) **Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 651/2014**, che non riguardino le attività economiche escluse di cui all'articolo 11. Gli aiuti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente. La nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento dell'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
 - c) **Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento (UE) 651/2014**. I finanziamenti possono essere concessi solamente per nuovi impianti. Essi non possono essere concessi, ovvero erogati, dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Art. 39 - Costi ammissibili

1. **Per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica di cui all'articolo 38 del Reg. n. 651/2014** i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati come di seguito specificati:
 - a) Il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica può essere individuato come distinto investimento all'interno del costo complessivo dell'investimento;
 - b) In tutti gli altri casi il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato con riferimento ad un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il finanziamento pubblico. Costituisce costo ammissibile la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.



-
- 2. Per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica** i costi ammissibili corrispondono agli interventi di seguito indicati:
- a) interventi finalizzati all'introduzione nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo e/o di prodotto, ovvero di tecnologie, attrezzature e/o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili:
 - i. isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
 - ii. razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
 - iii. installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
 - iv. installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili
- 3.** Per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.
- 4. Per gli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 40 del Reg. n. 651/2014** i costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. I costi ammissibili riguardano gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento come definiti dal D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 (*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.*) e s.m.i.;
- 5. Per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 41 del Reg. n. 651/2014**, i costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Tali costi sono determinati come segue:
- a) il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come distinto investimento all'interno del costo complessivo dell'investimento;
 - b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il finanziamento pubblico, il costo ammissibile corrisponde alla differenza tra i costi di entrambi gli investimenti;
 - c) nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente.



6. Per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili i costi ammissibili riguardano:
 - a) l'applicazione e l'installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo:
 - b) o l'installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1 del Decreto (art. 5, comma 1, lettera d), del decreto);
7. Per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Art. 40 - Forma ed intensità delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente titolo sono concessi sotto forma di sovvenzioni.
2. **Per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica**, di cui all'art. 38 del Reg. n. 651/2014, l'intensità di aiuto non può superare il **30 %** dei costi ammissibili; l'intensità è aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto è infine aumentata di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati nei Comuni di cui all'articolo 3 del presente bando che rientrano nella Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014 – 2020.
3. **Per gli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento**, di cui all'art. 40 del Reg. n. 651/2014, l'intensità di aiuto non supera il **45 %** dei costi ammissibili. L'intensità è aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto è infine aumentata di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati nei Comuni di cui all'articolo 3 del presente bando che rientrano nella Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014 – 2020.
4. **Per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**, di cui all'articolo 41 del Reg. n. 651/2014,
 - a) l'intensità di aiuto non supera il **45 % dei costi ammissibili** se:
 - i. il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come distinto investimento all'interno del costo complessivo di investimento, ovvero se il costo dell'investimento è individuabile in riferimento ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe realizzato senza il finanziamento pubblico;
 - b) l'intensità di aiuto non supera il **30 %** dei costi ammissibili se, nel caso di impianti su scala ridotta non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe;
L'intensità è aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto è infine aumentata di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati nei Comuni di cui all'articolo 3 del presente bando che rientrano nella Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014 – 2020.



5. I finanziamenti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione; Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo è stabilito tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUC 14 del 19.01.2008 p. 6) (sito internet Commissione europea:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

Art. 41 - Cumulo delle agevolazioni

1. I finanziamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 42 - Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- zz) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
- aaa) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata massima non superiore a 6 mesi, che potranno essere preventivamente concesse dalla Regione Abruzzo sulla base di richiesta motivata;
- bbb) una riduzione del progetto degli investimenti, anche derivante da revoche parziali ai sensi del comma successivo, a seguito della quale il residuale programma di sviluppo risulti non più organico e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 75% dell'intervento inizialmente ammesso alle agevolazioni;
- ccc) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- ddd) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, oltre il limite massimo di tolleranza del 20%;
- eee) l'alienazione da parte del Soggetto Proponente dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
- fff) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- ggg) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- hhh) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- iii) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;
- jjj) l'omessa trasmissione alla Regione entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di Sviluppo Produttivo, della documentazione finale;



- kkk) l'omessa preventiva comunicazione di operazioni societarie come previsto dal Contratto di Sviluppo Locale;
- lll) il mancato rispetto del divieto di cessione del Contratto di Sviluppo Locale;
- mmm) la variazione della localizzazione degli interventi agevolati effettuati in difformità dalla disciplina del presente Bando;
- nnn) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.L.gs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.
- ooo) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al precedente articolo;
- ppp) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dalla legge o dal Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni, secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- s) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- t) il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento produttivo, di fatturato e di redditività indicati nella Proposta Progettuale, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- u) il mancato rispetto dell'obiettivo di incremento occupazionale indicato nella Proposta Progettuale e oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del presente Bando, entro il limite massimo di tolleranza del 20%. La revoca è proporzionata alla misura del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- v) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma di sviluppo produttivo, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 75%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;
- w) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- x) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.

2. Con il Contratto di Sviluppo Locale sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).



Art. 43 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS Abruzzo 2007-2013.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 44 - Foro Competente

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario del Foro di L' Aquila, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro.

ALLEGATI AL BANDO:

Allegato n. 1 – Domanda di finanziamento

Allegato n. 2 – Proposta Progettuale del Contratto di Sviluppo Locale

Allegato n. 3 – Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codici ATECO

Allegato n. 4 – Schema di Contratto di Sviluppo Locale

***L'Avviso in formato pdf e gli Allegati in formato word possono essere reperiti sul sito:
www.regione.abruzzo.it - Sezione Avvisi***

=====

**Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Servizio Sviluppo dell'Industria
Ufficio Sostegno alle Imprese
Via Passolanciano, 75
65127 Pescara**

Per la richiesta di informazioni contattare i seguenti recapiti:

**e-mail: servizio.industria@regione.abruzzo.it
servizio.industria@pec.regione.abruzzo.it**

**Nicola Commito - Tel. 085 7672301
Dirigente del Servizio**

**Adriano Marzola – Tel. 085 7672307
Responsabile Ufficio**